

ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE URBANISTICA, SCOLASTICA E TRASPORTI

class. 07.04.05 - fasc. 2804

Protocollo n. 37191 del 27/10/2022

COMUNE di MONTESE

Variente Specifica al P.R.G. adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 29/12/2021.

Ai sensi dell'articolo 4 della LR 24/2017:

Osservazioni ai sensi dell'art. 41 della L.R. 20/2000, Parere in merito alla riduzione del rischio sismico di cui all'art.5 L.R.19/2008, Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e degli artt. 18 e 19 della L.R.24/2017.

PREMESSE

Inquadramento amministrativo

L'Amministrazione Comunale è dotata di P.R.G. approvato con delibera di Giunta Provinciale n° 478 del 28/08/2000;

in data 25/01/2022 con prot. com. n. 792 il Sindaco di Montese ha inviato la variante specifica al P.R.G. adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 29/12/2021;

la variante specifica al P.R.G., corredata del necessario Rapporto Preliminare, è stata assunta agli atti provinciali con prot. 2505 in data 26/10/2022;

Pareri e Osservazioni

Sono stati acquisiti i seguenti pareri:

1) Parere favorevole con prescrizioni in merito alla riduzione del rischio sismico e idrogeologico, assunto agli atti provinciali con prot. n. 16005 del 17/05/2022 che alla presente istruttoria si allega quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

2) Parere favorevole con condizioni di ARPAE, assunto agli atti provinciali con prot. 26415 del 22/07/2022, che alla presente istruttoria si allega quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2);

2) Parere favorevole AUSL (assunto agli atti provinciali con prot. 26415 del 22/07/2022).

Con comunicazione pervenuta agli atti provinciali con prot. 26415 del 22/07/2022 il Sindaco del Comune di Montese ha trasmesso il registro delle osservazioni pervenute ed i relativi pre-pareri in merito all'accoglimento.

Risultano pervenute a tal proposito le seguenti osservazioni:

1) Osservazione da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Montese annotata al protocollo del Comune di Montese con prot. 1907 del 25/02/2022

2) Osservazioni pervenute da privati e annotate al Protocollo del Comune di Montese con prot. n. 2612 del 15/03/2022, 2785 del 19/03/2022, 2803 del 19/03/2022

Contenuti della variante

Modifica n. 1 – Modifica normativa - Caseifici

Il P.R.G. esistente individua alcune zone in ambito agricolo con destinazione specifica "Attività di caseificio" che, in un processo di riorganizzazione e ammodernamento stanno modificandosi. La modifica normativa prevede la possibilità di consentire il riutilizzo degli insediamenti dismessi secondo quanto previsto dalle norme di zona del PRG per funzioni rurali o recuperate per funzioni civili.

Modifica n. 2 – Modifica normativa – Zone D.1 Incremento SU residenziale

Viene prevista la modifica dell'art. 39 delle NTA del PRG. Tale articolo prevede tuttora, per le sottozone D1, la possibilità di utilizzare a fini abitativi una s.u. massima di 300 mq nell'ambito di insediamenti produttivi dismessi. La modifica normativa riguarda la possibilità di convertire a fini abitativi non solo i locali dismessi già destinati alla funzione produttiva, ma anche locali dismessi originariamente destinati a usi e servizi accessori quali depositi, magazzini, mense, spogliatoi.

Modifica n. 3 – Modifica normativa – Zone agricole – incremento nuova quota SU per autorimesse

In caso edifici abitativi esistenti e privi di autorimesse viene previsto un ampliamento della superficie realizzabile in una costruzione autonoma, passando da 20 mq a 36 mq. Nell'ambito dell'osservazione presentata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Montese e successivamente accolta nell'ambito delle pre-proposte è stato previsto un ulteriore ampliamento di tale superficie a 40 mq.

Modifica n. 4 – Modifica normativa – Zone agricole – Incremento SU residenziale con motivazioni

Viene prevista la possibilità di incrementare la quota residenziale prevista in zona agricola, a fronte di comprovate esigenze, prevedendo un incremento di 85 mq per ogni nucleo familiare impegnato oltre al primo, fino a un massimo di 350 mq complessivi, sia utilizzando immobili esistenti, sia con quote di nuova edificazione.

Modifica n. 5 – Modifica normativa – Distanze dalle strade assimilabili alle strade "interpoderali e strade comunali e vicinali in disuso"

Viene prevista l'individuazione, nell'ambito di un elenco da aggiornarsi periodicamente e consultabile presso l'ufficio tecnico, di strade nelle quali viene consentita una distanza dal ciglio stradale pari a 5 m per la realizzazione di autorimesse o locali pertinenziali a servizio di fabbricati esistenti.

Modifica n. 6 – Modifica normativa – Adeguamento norme nelle zone caratterizzate da fenomeni di dissesto idrogeologico e instabilità e zone ad elementi caratterizzati da potenziale instabilità (Artt. 15 e 16 del PTCP).

Viene previsto l'inserimento di alcune precisazioni nella "tabella A" dell'art. 42 delle Norme di Attuazione per quanto riguarda nuovi modesti interventi, consentendoli anche per le funzioni F3, F4, F5, F12.

Modifica n. 7 – Modifica normativa – Zone agricole

Alla luce della nuova definizione di "ristrutturazione edilizia" viene modificato l'art. 43 delle Norme di attuazione, introducendo specifiche indicazioni e prescrizioni al fine di limitare impatti negativi di interventi di demolizione e ricostruzione nelle zone agricole.

Modifica n. 8 – Modifica cartografica – Località Ponticello – Zone D.1/D.2

Viene rivista la classificazione di un'area in capo ad un'unica proprietà e attualmente classificata in parte come D1 (completamento artigianale) e in parte come D2 (espansione artigianale), unificando la classificazione come D1.

Modifica n. 9 – Modifica cartografica e normativa – Località Bedosta – Zona B.2

Con una precedente variante era stato inserito un lotto di completamento residenziale B.2. Viene previsto lo spostamento del lotto in un'area più idonea all'edificazione e meglio integrata con l'insediamento esistente.

Modifica n. 10 – Modifica cartografica e normativa – Località Lienda – Zona C.1

In zona Lienda viene prevista la riclassificazione di un lotto attualmente individuato come B.2 (residenziale di completamento), in D.1 per realizzare una struttura per il deposito, il confezionamento e il trasporto di prodotti alimentari. Vengono poste alcune prescrizioni per

contenere l'impatto dell'opera.

Modifica n. 11 – Cartografica – Località varie – Zone C.1

Viene prevista la riclassificazione in B.1 delle zone attualmente classificate come C.1 e completamente edificate.

Modifica n. 12 – Normativa – Località varie – Zone agricole

Viene prevista una modifica all'art. 42 delle Norme Tecniche di Attuazione reintroducendo le "zone agricole di rispetto dell'abitato". Le caratteristiche della fascia vengono riformulate nell'Osservazione n. 1 punto B.3.

Modifica n. 13 – Cartografica e normativa – Località Pollacci – Zona D.2

Viene previsto un decremento della ST per insediamenti artigianali di 2100 mq in quanto l'area, classificata come D.2, era stata oggetto di un piano attuativo approvato e convenzionato, ma mai completato. Viene confermato il solo stralcio funzionale realizzato, classificato come D.1.

Modifica n. 14 – Cartografica – Località Capoluogo – Zona C.2

Viene modificata la classificazione di un'area individuata da PRG come zona residenziale con verde pubblico (C.2) da attuarsi mediante piano particolareggiato. L'area viene riclassificata come zona agricola (E).

si formulano i seguenti pareri

OSSERVAZIONI ai sensi dell'art. 41 della L.R. 20/2000

In riferimento alla variante specifica al PRG adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 29/12/2021 si formulano le seguenti osservazioni.

Proposta di Modifica n.3

La modifica normativa all'art. 42 delle NTA del PRG (Interventi edilizi nel territorio rurale) proposta prevede l'ampliamento della superficie non residenziale destinata ad autorimessa realizzabile nell'ambito di un progetto di recupero a fini abitativi civili di edifici con originaria funzione F.1 e/o F.2, già esistenti alla data di adozione del PRG e privi di autorimesse.

Tale superficie realizzabile e destinata ad autorimessa, attualmente pari a 20 mq per alloggio esistente viene portata, nell'ambito della modifica n. 3 della variante a 36 mq.

L'osservazione presentata dall'Ufficio Tecnico Comunale n. 1, punto B.6 prevede una ulteriore modifica al suddetto art. 42 ampliando ulteriormente la superficie realizzabile come autorimessa, portandola a 40 mq per alloggio esistente.

Nel "Registro protocollo speciale delle osservazioni presentate" tale osservazione viene ritenuta "accoglibile", condividendone le motivazioni.

Le motivazioni riportate nell'osservazione fanno riferimento alla necessità di rispondere alle esigenze manifestate dai cittadini di ricoverare, oltre alle automobili, anche biciclette, moto, trattorini per la manutenzione del verde e materiali vari (legna, pellet, ecc...).

1) Non si ritiene la proposta pienamente conforme alle disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 della L.R. 24/2017 "Territorio rurale", che si riporta di seguito per estratto:

"La realizzazione di nuovi fabbricati è ammessa, nell'osservanza delle previsioni di piano, soltanto qualora sia necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio dell'attività agricola e di quelle ad essa connesse, secondo quanto disposto dalla presente legge e dalla disciplina di settore, e solo nel caso in cui non sussistano ragionevoli alternative consistenti nel riuso o nella trasformazione di fabbricati esistenti."

2) Inoltre, considerato che la proposta di modifica è generale e riferita all'intero territorio comunale, occorre, previa approvazione della presente Variante, valutare nell'ambito della Valsat gli impatti derivanti da tale proposta sulle matrici ambientali e territoriali.

Proposta di Modifica n.5

In riferimento alla modifica n. 5 in relazione alla riduzione delle distanze dal confine stradale per la costruzione di autorimesse o locali pertinenziali a servizio di fabbricati esistenti, limitatamente ad alcune strade individuate come assimilabili a strade comunali o vicinali in disuso, si osserva la necessità di attenersi all'art. 26 del DPR 495/1992 in riferimento alle *"Fasce di rispetto fuori dai centri abitati"*.

3) Poichè non sono state individuate in maniera univoca le strade interessate da tale modifica occorrerà verificare la conformità delle distanze dal confine stradale previste per l'edificazione con le fasce di rispetto individuate dal DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada), considerando l'effettiva natura delle strade interessate (strade tipo F, strade vicinali tipo F, strade private).

4) Si evidenzia inoltre che nella modifica dell'art. 48 viene indicato che la distanza debba essere *"non minore a 5 metri dal ciglio"*: risulta necessario chiarire come venga definito il *"ciglio"*, in quanto nel DPR 495/1992 tutte le distanze da rispettare per la costruzione o l'ampliamento di edifici vengono definite a partire dal confine stradale (come specificato all'art. 3, comma 1 n. 10 del Nuovo Codice della Strada).

5) Nel caso in cui, alla luce delle suddette osservazioni, sia possibile individuare i casi di applicazione della modifica normativa proposta, occorrerà individuare criteri maggiormente oggettivi per l'individuazione delle strade interessate (ad es. quantificare la *"limitata lunghezza"* individuata nella modifica dell'art. 48).

Proposta di Modifica n.9

In riferimento alla modifica n. 9 si evidenzia, nei pressi dell'area oggetto di intervento, la presenza di un crinale spartiacque principale, individuato nella tav. 1.1.11 del PTCP.

6) Si rimanda pertanto alle prescrizioni di cui all'art. 23C del PTCP, con particolare riferimento al comma 3 del suddetto articolo.

Proposta di Modifica n.10

In riferimento alla modifica n. 10 si evidenzia, sul confine del lotto rientrante nella zona territoriale omogenea D.1, la presenza di un'area forestale di cui all'art. 21 del PTCP.

7) Si rimanda alle prescrizioni dell'art. 21 del PTCP, ricordando che all'interno di un'area forestale sono ammessi unicamente gli interventi di cui all'art. 21 comma 5 del PTCP.

8) In riferimento all'intervento previsto in tale modifica normativa e cartografica occorrerà rispettare le prescrizioni individuate da ARPAE nell'ambito del parere espresso e, prima dell'approvazione della variante, risulta necessario valutare tutti gli impatti (sulle matrici ambientali e territoriali) derivanti dalla realizzazione di una struttura di questo tipo (per il deposito, il confezionamento di prodotti alimentari) in un ambito prevalentemente residenziale, individuando le ulteriori opere necessarie per la mitigazione di tali impatti.

Proposte di Modifica n.11 e n.13

In riferimento alla modifica n. 11, ai fini della riclassificazione di alcuni comparti da C.1/C.2 in B.1 ed in riferimento alla modifica n. 13, ai fini della riclassificazione di una parte di ambito da D.2 a D.1,

9) risulta necessario verificare che in tali comparti siano state realizzate, collaudate e cedute le opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici attuativi che ne hanno consentito l'edificazione.

Osservazione n.1 dell'U.T.

In riferimento all'osservazione n. 1 punto, punto B.1, ritenuta accoglibile, viene prevista la possibilità di realizzare nuovi interventi classificati come F.12 (depurazione reflui zootecnici e lagoni per allevamenti aziendali o interaziendali) se collegati alla funzione F.3 di nuovo insediamento ove ammesso.

10) Considerato che la proposta di modifica è generale e riferita all'intero territorio comunale, risulta necessario valutare, nell'ambito della Valsat, gli impatti sulle matrici ambientali derivanti dalla realizzazione di interventi classificabili come F.12, individuando anche le misure di mitigazione previste.

In riferimento all'osservazione n. 1, punto B.2 che riguarda una tabella "c", costituente parte integrante dell'art. 42 delle NTA del PRG, viene prevista la possibilità di riconvertire ad una funzione "D6 – Attività sportive di enti operanti con fini di lucro" edifici con originaria destinazione "F3- Allevamenti aziendali o interaziendali zootecnici di bovini".

11) Nell'ambito dell'osservazione non vengono riportate particolari motivazioni che abbiano condotto alla modifica e considerato che la proposta è generale e riferita all'intero territorio comunale, occorre, precedentemente all'approvazione del piano, valutare nell'ambito del Rapporto Ambientale gli impatti sulle matrici ambientali e territoriali derivanti da tale variante normativa prevista sull'intero territorio comunale, in alternativa occorrerà riferire la variante a casi specifici, individuando anche in questi casi gli impatti. In ogni caso occorrerà valutare anche gli impatti derivanti dalla necessità di provvedere alla bonifica delle strutture con originaria destinazione "F3" al fine di renderle compatibili con attività, quali attività sportive con finalità di lucro, che prevedono la presenza costante di persone. Si suggerisce inoltre di considerare l'opportunità di mantenere la possibilità di cambio d'uso da F3 a D2 (funzioni alberghiere) nell'ottica di recuperare e rendere fruibili a fini turistici edifici che hanno perso l'originaria funzione agricola, coerentemente a quanto disposto dalla L.R. 24/2017 relativamente agli interventi ammessi in zona agricola.

Nell'ambito della proposta di "pre-pareri" sulle osservazioni presentate la suddetta osservazione n. 1 punto B.2 è stata ulteriormente modificata, prevedendo la possibilità di ammettere, su edifici con originaria funzione F.15 (strutture a servizio della meccanizzazione agricola), la funzione C.4 (laboratori per arti e mestieri, comprese attività produttive manifatturiere, solo se laboratoriali).

12) Risulta necessario anche in questo caso, prima dell'approvazione della variante, poiché la modifica è generale e riferita all'intero territorio comunale, valutare nell'ambito della Valsat gli impatti sulle matrici ambientali e territoriali.

Proposta di Osservazione n.1 dell'U.T.

In riferimento all'osservazione presentata dall'Ufficio Tecnico Comunale n. 1, punto B.7, ritenuta "accoglibile" nell'ambito del "Registro protocollo speciale delle osservazioni presentate" si osserva che la variante proposta all'art. 13.3 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG risulta meno cautelativa rispetto alla normativa attuale ai fini della sicurezza geologica del territorio.

Nell'ambito dell'osservazione non vengono riportate motivazioni a supporto di tale aggiornamento normativo.

Di fatto, con la modifica normativa, viene consentita l'edificazione ad una distanza non inferiore a 50 m dai limiti delle aree interessate da frane attive. Tale limite tuttavia potrà essere anche inferiore a 50 m, nel caso in cui in sede di relazione geologica vengano eseguite indagini di dettaglio (d'ordine geologico-geomorfologico-idrogeologico e geognostiche) a cura di un tecnico abilitato, che dimostrino la sussistenza di condizioni di sicurezza.

Attualmente invece il PRG prevede che tale limite per l'edificazione non sia mai inferiore a 50 m, misurati però *"dal limite delle aree contigue ai corpi di frana, interessate ad accertati elementi ed indizi geomorfologici di instabilità rilevati in sede di indagine geologica geomorfologica (fessurazioni, stati di deformazione dei terreni, ecc...), che pertanto risultano essere direttamente coinvolgibili nel dissesto medesimo"*.

Si richiama pertanto l'art. 15 comma 4 del PTCP che si riporta di seguito per estratto: *"In sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici e regolamentari, i Comuni sono tenuti a definire, sulla base di specifici approfondimenti conoscitivi, adeguate distanze di rispetto dai limiti delle aree interessate da frane attive in funzione della loro possibile evoluzione.[...]"*.

La proposta di modifica normativa non è stata supportata da alcuno specifico approfondimento conoscitivo riguardante le situazioni di frane attive esistenti sul territorio del comune di Montese e a

dimostrare la possibilità di superare quanto previsto dal PRG attualmente vigente, con prescrizioni meno cautelative.

13) La modifica normativa richiesta è assentibile solo a seguito della redazione di “specifici approfondimenti conoscitivi”, da effettuare sulle aree caratterizzate da frane attive sull’intero territorio comunale, ai sensi dell’art. 15 comma 4 sopracitato.

Parere in merito alla riduzione del rischio sismico di cui all’art.5 L.R.19/2008

Si riportano esclusivamente gli esiti del parere geologico sismico, favorevole con prescrizioni, in premessa richiamato ed allegato alla presente istruttoria quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), alla cui lettura completa si rimanda.

La documentazione, allegata alla Variante al P.R.G. del Comune di Montese adottata con Atto Deliberativo di C.C. n.60 del 29/12/2021, assunta agli atti con Protocollo Generale n. 2505 del 26/01/2022 è costituita, tra le altre, dalle relazioni geologiche e sismiche relative alle seguenti modifiche:

- MODIFICA N. 9 -Cartografica e normativa -Località Bedosta - Zona B.2
- MODIFICA N. 10 -Cartografica e normativa -Località Lienda - Zona B.2/D.1

Per la modifica n.9 è stata presentata una “Relazione geologica e sismica” a firma del Dott. Geol. Giorgio Masotti per la GEO-XPRT ITALIA s.r.l. e datata 18/01/2022.

Le analisi e considerazioni contenute nella relazione geologica presentata documentano adeguatamente le caratteristiche geologiche e sismiche del sottosuolo del sito di intervento ed ottemperano a quanto previsto dalla normativa. Pertanto la documentazione geologica e sismica allegata alla Variante al P.R.G. del Comune di Montese adottata con Atto Deliberativo di C.C. n.60 del 29/12/2021 relativa alla modifica n.9 –Località Bedosta - Zona B.2, è assentibile.

Nella fase di progettazione esecutiva dovranno essere eseguiti specifici approfondimenti geognostici e geofisici seguendo le prescrizioni riportate nella relazione esaminata.

Per la modifica n.10 è stata presentata una Relazione geologica, geotecnica e Sismica a firma del Dott. Geol. Marcello Cocetti e datata 15 gennaio 2022.

Le analisi e considerazioni contenute nella relazione geologica documentano adeguatamente le caratteristiche geologiche e sismiche del sottosuolo del sito di intervento ed ottemperano a quanto previsto dalla normativa. Pertanto la documentazione geologica e sismica allegata alla Variante al P.R.G. del Comune di Montese adottata con Atto Deliberativo di C.C. n.60 del 29/12/2021 relativa alla modifica n.10 Località Lienda - Zona B.2/D.1, è assentibile.

Nella fase di progettazione esecutiva dovranno essere eseguiti specifici approfondimenti geognostici e geofisici seguendo le prescrizioni riportate nella relazione esaminata.

PARERE TECNICO in merito alla VALUTAZIONE AMBIENTALE di cui all'art. 5 LR 20/2000 e ss. mm. e ii e LR 9/2008 (D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008)

Visto il Rapporto preliminare redatto ai sensi del DL 152/2006 e s.m.i.;

Valutati i contenuti del parere di ARPAE allegato alla presente istruttoria quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2);

Esaminato il tenore delle Osservazioni che si prevede di accogliere;

Si ritiene che la variante al PRG adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 29/12/2021, non abbia necessità di successivi approfondimenti ai sensi del D.Lgs.152/2006 Titolo II, e pertanto possa essere escluso dalla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica,

A) A condizione del rispetto delle prescrizioni riportate sopra, nonché del rispetto del parere di ARPAE che qui si richiama e si fa proprio, con particolare riferimento alle possibilità di cambio

d'uso ammesse nel territorio rurale, individuando gli interventi necessari al fine di garantire, in fase esecutiva, la mitigazione e la compensazione degli impatti ed i criteri da adottare per il monitoraggio.

* * *

Per tutto quanto precede e vista la documentazione complessivamente acquisita, in merito alla variante al P.R.G. adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 29/12/2022, si propone che il Presidente della Provincia faccia proprio quanto sopra riportato:

- sollevando i rilievi urbanistici di cui ai precedenti punti da 1. a 13., ai sensi dell'art. 41_L.R. 20/2000;
- richiamando il rispetto delle prescrizioni di natura geologica e sismica formulate ai sensi dell'art. 5 LR n. 19 del 30/10/2008 e loro ss. mm. e ii.
- richiamando il rispetto delle prescrizioni di natura ambientale contenute nel parere di ARPAE e di quelle sopra richiamate

Il dirigente
Ing. Daniele Gaudio



Provincia di Modena

Area Tecnica

Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti

Pianificazione territoriale e difesa del suolo

Telefono 059 209354 Fax 059 209284

Viale martiri della Libertà 34, 41121 MODENA - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Classifica 07-04-05 fasc. 2804/2022

Modena, 17/05/2022

Oggetto: COMUNE DI MONTESE (MO) – VARIANTE SPECIFICA AL VIGENTE P.R.G. ADOTTATA CON ATTO DELIBERATIVO DI C.C. N.60 DEL 29/12/2021 - PARERE IN MERITO ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO E SISMICO

L'analisi della documentazione geologica e sismica è stata sviluppata in riferimento al quadro bibliografico/legislativo di seguito esposto:

- Circ. RER n.1288 del 11/03/1983 *“Indicazioni metodologiche sulle indagini geologiche da produrre per i piani urbanistici”*;
- Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) – Autorità di Bacino Po, approvato con D.P.C.M. 24/05/2001;
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”* e ss. mm. e ii.;
- O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003 e ss. mm. e ii.;
- L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 *“Norme per la riduzione del rischio sismico”* e ss. mm. e ii. (Testo Coordinato LR 6/7/2009 n. 6 *“Governare e riqualificazione solidale del territorio”*);
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Modena n. 46 del 18 marzo 2009 che ha assunto tra le altre anche determinazioni in merito al rischio sismico con la *“Carta delle aree suscettibili di effetti locali”*;
- Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1661 del 02.11.2009 recante *“Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso”*;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale di Modena n. 82 del 18/04/2012 che ha per oggetto: aggiornamento e integrazione della direttiva di cui alla deliberazione di Consiglio Provinciale n. 124 del 11/10/2006, che assume la seguente denominazione *“Direttiva contenente indirizzi e criteri per la ridefinizione delle zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità e delle zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità e per le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 15 e 16 delle norme di attuazione del PTCP”*;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 112/2017 del 02.05.2017 successivamente aggiornata con Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2193 del 21.12.2015 – oggetto *“Art. 16 della LR 20/2000 Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”, di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 2 maggio 2007, n. 112.”*;
- D.M. (infrastrutture e trasporti) 17 gennaio 2018 recante *“Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”* (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2018) in vigore dal 20 marzo 2018;
- Delibera di Giunta regionale n. 1164 del 23/07/2018 - *“Aggiornamento della classificazione sismica regionale di prima applicazione dei Comuni dell'Emilia-Romagna”*;

- Circolare 21 gennaio 2019 n.7 “Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”;
- L.R. N. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e uso del territorio”;
- Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 del 29.04.2019 – oggetto “Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)” e successivi aggiornamenti (DGR 476/2021 e 564/2021);

CONSIDERATO CHE il Comune di Montese ha realizzato gli studi di Microzonazione sismica di I e II livello (contributo OPCM 3907/2010) approvata con D.C.C. n. 37 del 08/05/2017 .

La Deliberazione n. 630/2019 stabilisce che gli strumenti approvati in attuazione della disciplina transitoria stabilita dalla L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 possono essere predisposti e approvati in conformità all’atto di indirizzo e coordinamento previgente (deliberazione n. 2193/2015).

DATO ATTO infine che il territorio del Comune di Montese, in riferimento all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274 pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n° 105 del 08/05/2003 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) e alla Delibera di Giunta regionale n. 1164 del 23/07/2018, è attualmente classificato in zona sismica 3 con ag rif. 0,173 .

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

La documentazione, allegata alla Variante al P.R.G. del Comune di Montese adottata con Atto Deliberativo di C.C. n.60 del 29/12/2021, assunta agli atti con Protocollo Generale n° 2505 del 26/01/2022 (Fasc. 2691) è costituita, tra le altre, dalle relazioni geologiche e sismiche relative alle seguenti modifiche:

- MODIFICA N. 9 -Cartografica e normativa -Località Bedosta - Zona B.2
- MODIFICA N. 10 -Cartografica e normativa -Località Lienda - Zona B.2/D.1

MODIFICA N. 9 -CARTOGRAFICA E NORMATIVA -LOCALITÀ BEDOSTA - ZONA B.2

Per la modifica n.9 è stata presentata una “*Relazione geologica e sismica*” a firma del Dott. Geol. Giorgio Masotti per la GEO-XPRT ITALIA s.r.l. e datata 18/01/2022.

Le analisi geognostiche documentano le caratteristiche geologico-tecniche dell’area, avvalendosi di n°3 indagini penetrometriche dinamiche SCPT spinte sino alla profondità massima di 5,4 m e arrestatesi al tetto del substrato, costituito nell’area dalla Formazione delle Argille a Palombini (APA) e dalla Formazione di Montevenere (MOV).

Le analisi geofisiche sono costituite da un’indagine sismica con metodologia HVSR dalla quale è stato ricostruito il profilo delle onde s in profondità con un valore di $V_{s30}/V_{s,eq}$ risultato pari a 407 m/sec, ed è stata determinata la frequenza di risonanza principale del sito pari a 22,40 Hz.

Le indagini hanno permesso di rilevare la presenza di un sottile livello eluvio-colluviale di copertura al substrato.

L’area oggetto di trasformazione urbanistica è inserita, nelle carte delle aree suscettibili di effetti locali del PTCP 2009 relative al I livello di approfondimento di Microzonazione sismica di area vasta, al passaggio tra “*area potenzialmente non soggetta ad effetti locali*” e, ai sensi dell’Art.14, comma 3, punto 8 delle N.T.A., in caso di $V_{s30} < 800$ m/s è richiesta la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico, e “*area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche*” e, ai sensi dell’Art.14, comma 3, punto 5 delle N.T.A., è richiesta la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico..

L’area non risulta ricompresa all’interno di perimetri in dissesto dalla carta del dissesto del PTCP vigente.

Il I livello di approfondimento di Microzonazione sismica realizzato del Comune di Montese ha inserito l’area in esame all’interno delle “*Zone suscettibili di instabilità – Area interessata da deformazioni legate a faglie*”.

Il II Livello di approfondimento di Microzonazione sismica realizzato del Comune di Montese ha inserito l’area in esame all’interno di “*Zone Stabili suscettibili di amplificazioni locali*” ed in particolare in Zona 8 e in Zona 12, nelle quali sono stati definiti i FA PGA, FA IS 0,1-0,5, FA IS 0,5-1 risultati rispettivamente pari a 1,4/1,6, 1,4/1,5 e 1,4/1,4.

Il tecnico, a partire dal modello geologico e geofisico individuato, ha realizzato uno specifico studio di Risposta Sismica Locale 1D utilizzando il software di calcolo RSL III della Geostru, dal quale sono stati calcolati i fattori di amplificazioni previsti dalla DGR 476/2021 espressi in termini di PGA, SA1, SA2, SA3, SA4, SI1, SI2, SI3 e HSM.

Le analisi e considerazioni contenute nella relazione geologica presentata **documentano adeguatamente** le

caratteristiche geologiche e sismiche del sottosuolo del sito di intervento ed **ottemperano** a quanto previsto dalla normativa. Pertanto la documentazione geologica e sismica allegata alla Variante al P.R.G. del Comune di Montese adottata con Atto Deliberativo di C.C. n.60 del 29/12/2021 relativa alla modifica n.9 – Località Bedosta - Zona B.2, **è assentibile**.

Nella fase di progettazione esecutiva dovranno essere eseguiti specifici approfondimenti geognostici e geofisici seguendo le prescrizioni riportate nella relazione esaminata.

MODIFICA N. 10 -CARTOGRAFICA E NORMATIVA -LOCALITÀ LIENDA - ZONA B.2/D.1

Per la modifica n.10 è stata presentata una Relazione geologica, geotecnica e Sismica a firma del Dott. Geol. Marcello Cocetti e datata 15 gennaio 2022.

Le analisi geognostiche documentano le caratteristiche geologico-tecniche dell'area, avvalendosi di n°2 indagini penetrometriche dinamiche pesanti DPSH e spinte sino alla profondità massima di 11 m e arrestatesi al tetto del substrato, costituito nell'area dalla Formazione di Pantano (PAT1).

Le analisi geofisiche sono costituite da un'indagine sismica con metodologia HVSR dalla quale è stato ricostruito il profilo delle onde s in profondità con un valore di $V_{s30}/V_{s,eq}$ risultato variabili da 385 a 396 m/sec, ed è stata determinata la frequenza di risonanza principale del sito variabile da 6,44 a 8,59 Hz.

Le indagini hanno permesso di rilevare la presenza di un livello di copertura al substrato dello spessore pari a circa 10 m.

L'area di studio è inserita all'interno di "*area potenzialmente non soggetta ad effetti locali*" nelle carte delle aree suscettibili di effetti locali del PTCP 2009 relative al I livello di approfondimento di Microzonazione sismica di area vasta e, ai sensi dell'Art.14, comma 3, punto 8 delle N.T.A., in caso di $V_{s30} < 800$ m/s è richiesta la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico.

L'area non risulta ricompresa all'interno di perimetri in dissesto dalla carta del dissesto del PTCP vigente.

Il I livello di approfondimento di Microzonazione sismica realizzato del Comune di Montese ha inserito l'area in esame all'interno delle "Zone Stabili" ed in particolare in Zona 14 nella tavola delle MOPS.

Il II Livello di approfondimento di Microzonazione sismica realizzato del Comune di Montese ha inserito l'area in esame all'interno di "*Zone Stabili suscettibili di amplificazioni locali*" ed in particolare in Zona 14 nella quale sono stati definiti i FA PGA, FA IS 0,1-0,5, FA IS 0,5-1 risultati rispettivamente pari a 1,6/1,7, 1,4/1,5 e 1,4.

Il tecnico, a partire dal modello geologico e geofisico individuato, ha realizzato uno specifico studio di Risposta Sismica Locale 1D utilizzando il software di calcolo EERA, dal quale sono state calcolati i fattori di amplificazioni previsti dalla DGR 630/2019 espressi in termini di PGA, SA1, SA2, SA3, SA4, SI1, SI2, SI3, HSM e Ho408, Ho711, Ho515.

Le analisi e considerazioni contenute nella relazione geologica **documentano adeguatamente** le caratteristiche geologiche e sismiche del sottosuolo del sito di intervento ed **ottemperano** a quanto previsto dalla normativa. Pertanto la documentazione geologica e sismica allegata alla Variante al P.R.G. del Comune di Montese adottata con Atto Deliberativo di C.C. n.60 del 29/12/2021 relativa alla modifica n.10 Località Lienda - Zona B.2/D.1, **è assentibile**.

Nella fase di progettazione esecutiva dovranno essere eseguiti specifici approfondimenti geognostici e geofisici seguendo le prescrizioni riportate nella relazione esaminata.

Il funzionario delegato
ROBERTO SALONI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Sinadoc n.6011/2022

Spett.le Comune di Montese

Oggetto: Comune di Montese. Variante Specifica al P.R.G. ai sensi dell'art.15, comma 4, lettera C) della L.R.N.47/1978 e S.M.I – Art. 41 della L.R. N.20/2020 – Art.4 della L.R.N.24/2017 – Adozione.

Espressione parere di competenza.

In riferimento all'istanza in oggetto, assunta con prot.n. PG/2022/11343 del 25/01/2022 inerente la domanda di Variante Specifica al P.R.G. ai sensi dell'art.15, comma 4, lettera C) della L.R.N.47/1978 e S.M.I – Art. 41 della L.R. N.20/2020 – Art.4 della L.R.N.24/2017 del Comune di Montese, si esprime di seguito parere di competenza per ogni punto di modifica.

Dall'esame della documentazione, si prende atto dei contenuti della variante, la quale è relativa ad una serie di modifiche, numerate da 1 a 14, così suddivise:

- n° 7 modifiche e integrazioni normative;
- n° 5 modifiche alle zone omogenee;
- n° 2 stralci di aree edificabili.

MODIFICA N. 1 – Modifica normativa – "CASEIFICI"

Il P.R.G. esistente individua alcune zone in ambito agricolo con destinazione specifica "Attività di caseificio" che, in un processo di riorganizzazione/riqualificazione/ammodernamento, stanno trasferendosi/accorpendosi/chiudendo.

La modifica normativa consente l'insediamento di nuove funzioni agricole o civili in analogia con le altre attività produttive agricole esistenti nel territorio. E' previsto quindi l'inserimento del comma alla fine del punto 4.3 come descritto nella relazione illustrativa inviataci.

Per tale modifica si esprime parere positivo condizionato all'inserimento di specifico richiamo nell'articolato inerente la necessità, in caso di nuovi interventi, di preventiva valutazione ambientale relativa ad un'eventuale contaminazione del suolo/sottosuolo, per la verifica dei requisiti Titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/06 in fase di pianificazione attuativa o particolareggiata, con richiesta di parere ad Arpae Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo.

MODIFICA N. 2 - Normativa: Zone D.1 incremento SU residenziale.

Con la Variante Specifica LUGLIO 2013 sono state inserite delle integrazioni relative alla quota di SU residenziale ammessa nelle zone produttive. Nelle raccomandazioni e prescrizioni particolari viene inserita una precisazione, come riportato nella relazione illustrativa (elaborato 1).

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Presidio Territoriale di Maranello-Pavullo, sede di Maranello - Servizio territoriale di Modena - Area Prevenzione ambientale Centro
via Vittorio Veneto 7 | 41053 Maranello (MO) | tel +39 0536 930511 | PEC aoomo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Si ritiene che la modifica proposta non rivesta carattere di rilevanza ambientale.

Si concorda sulla proposta di prescrizione di interventi di mitigazione (come ad esempio l'impatto acustico) e miglioramento ambientale da presentare all'autorità competente nel caso in cui vi siano nuovi insediamenti produttivi.

Nulla osta per quanto previsto all'ampliamento delle parti residenziali.

MODIFICA N. 3 - Normativa: Zone agricole: EDIFICI CIVILI - incremento nuova quota SU per autorimesse

In tale modifica si propone di incrementare la quota attualmente prevista per la realizzazione di posti auto, nel caso detti edifici ne siano privi, portandola da 20 a 36 mq.

Valutata la scarsa rilevanza in termini di incremento delle pressioni ambientali si rilascia parere favorevole per quanto di competenza.

MODIFICA N. 4 - Normativa: Zone agricola - incremento SU residenziale con motivazioni

Nella modifica si propone di incrementare la quota residenziale attualmente prevista in 180 mq di SU, a fronte di comprovate esigenze ed aumentarla sino ad un massimo di 350 mq.

Si esprime parere favorevole fatto salvo il rispetto delle norme per gli scarichi domestici per i nuovi insediamenti.

MODIFICA N. 5 - Normativa: distanze dalle strade assimilabili alle strade "interpoderali e strade comunali e vicinali in disuso"

Al fine di consentire piccoli interventi per la costruzione di autorimesse o locali pertinenziali a servizio dei fabbricati esistenti, si propone di individuare le strade che per specifiche caratteristiche possano essere assimilate alle strade in disuso, consentendo così di rispettare la distanza ridotta di 5 metri limitatamente ai modesti interventi dianzi evidenziati nell'elaborato suddetto.

Si esprime parere favorevole per quanto di competenza purché la riduzione delle fasce di rispetto non determini eventuali diminuzioni nell'efficienza idraulica degli scolli a servizio delle strade.

MODIFICA N. 6 - Normativa: Adeguamento norme nelle zone caratterizzate da fenomeni di dissesto idrogeologico e instabilità e zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità (Artt. 15 e 16 del PTCP)

In adeguamento a quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del PTCP si provvede ad inserire delle precisazioni nella TABELLA "A" dell'Art 42 delle Norme di Attuazione per quanto riguarda i nuovi modesti interventi, consentendoli anche per le altre funzioni F3, F4, F5, F12, per le quali è già ammesso l'incremento del 20%.

Si rilascia parere positivo per quanto di competenza. Si raccomanda, vista la rilevanza del tema dissesto idrogeologico, di recepire le eventuali prescrizioni da parte degli enti competenti circa la proposta.

MODIFICA N. 7 - Normativa - Zone agricole

Con questa modifica normativa, vengono inserite nelle norme specifiche indicazioni e prescrizioni al fine di limitare gli impatti negativi che gli interventi di "ristrutturazione edilizia" potrebbero determinare nelle zone agricole.

Si rilascia parere favorevole per quanto di competenza.

Si ricorda che i materiali derivanti dalla demolizione dei fabbricati sono da considerarsi rifiuti speciali e andranno conferiti a ditta autorizzata; qualora ci fosse l'intenzione di riutilizzarli come materiale lapideo per riempimenti, rinterri, rilevati, etc. dovranno essere preventivamente sottoposti ad un'attività di recupero debitamente autorizzata ai sensi del D.Lgs.152/06.

MODIFICA N. 8 - Cartografica - Località Ponticello - Zone D1/D2

La modifica consiste nel ridisegno di una modesta area di unica proprietà ma ricadente parte in zona D.1 (completamento artigianale) e parte in zona D.2 (Espansione artigianale), unificandola in ZONA D.1 per un utilizzo più funzionale. La modifica non incide sul dimensionamento del PRG.

Vista la ridotta entità dimensionale della modifica proposta e la scarsa rilevanza in termini ambientali si rilascia parere positivo per quanto di competenza.

MODIFICA N. 9 -Cartografica e normativa - Località Bedosta- Zona B.2

Con precedente variante (Variante specifica Settembre 2011 – Modifica nr. 2) era stato inserito un lotto di completamento residenziale B.2. La proprietà ne chiede lo spostamento in area più idonea

alla edificazione.

Nel testo integrativo di modifica a tale punto è riportata una considerazione inerente gli scarichi qui citata "Gli scarichi dei reflui dovranno essere allacciati alla rete fognaria pubblica MOT05 Salto. Nel caso si valuti l'impossibilità al suddetto allacciamento si prescrive la dotazione di un sistema di trattamento appropriato delle acque reflue, sulla base delle Tabelle A, B, C, D di cui alla D.G.R.1053/2003".

Per tale variazione si esprime favorevole, rilevando tuttavia come sia preferibile, prima ancora che obbligatorio per legge, il collettamento a rete fognaria pubblica dei nuovi insediamenti residenziali; per tale motivo, relativamente alla "valutazione dell'impossibilità tecnica di realizzare l'allacciamento alla rete fognaria pubblica" si richiede espressamente che questa debba essere adeguatamente motivata in sede di richiesta autorizzativa e sottoposta a parere della scrivente.

MODIFICA N. 10 - Cartografica e normativa -Località Lienda- Zona B.2/D.1

In zona Lienda è individuato un lotto B.2 (Residenziale di completamento). L'attuale proprietà ne chiede la riclassificazione in zona D.1 per realizzare una struttura per il deposito, confezionamento e trasporto....di prodotti alimentari (patate, ecc...), risultando la quota di SU destinabile a tale tipo di funzione ammessa in zona B insufficiente a soddisfare le esigenze.

La richiesta può essere presa in considerazione inserendo in normativa specifici elementi di contenimento dell'impatto (dimensioni, volumetria, altezza, aspetti acustici, caratteri tipologici..... del fabbricato che si intende realizzare) per il corretto inserimento nella zona con presenze di abitazioni.

Per tale riclassificazione si ritiene di esprimere parere favorevole a condizione che le attività produttive del nuovo insediamento siano compatibili dal punto di vista ambientale ed acustico con gli insediamenti residenziali e ricettori limitrofi.

Si ricorda che qualora le lavorazioni dei prodotti alimentari, diano luogo a scarico di acque reflue, indipendentemente dalle loro caratteristiche quali-quantitative, come ed es. lavaggi di attrezzature e/o prodotto finito, ecc., dovrà essere presentata domanda di AUA alla competente Arpae SAC.

Per eventuali ricoveri di attrezzi e materiali funzionali all'attività agricola si fa obbligo di prevedere un'area di stoccaggio e rifornimento di carburanti agricoli coperta ed impermeabilizzata e di conservare all'interno dei locali tutti i prodotti fitosanitari e anticrittogamici ed altre sostanze pericolose aventi frasi di rischio H400 e superiori (tossicità/nocività acuta o cronica per l'ambiente acquatico). A tal proposito si sottolinea che sono vietate operazioni di lavaggio botti o attrezzature utilizzate per la distribuzione di tali prodotti e che è severamente vietata la dispersione sul suolo o nelle acque dei residui non utilizzati.

MODIFICA N. 11 - Cartografica - Località varie - Zone C.1

Per questa modifica, si provvede a riclassificare le zone C.1 già completamente edificate in zone B.1 (Capoluogo, Maserno, Iola). In località Maserno si provvede inoltre a riclassificare in zona B.1 un comparto C.2 già completamente edificato.

Vista la rilevanza nulla in termini ambientali della modifica proposta si rilascia parere favorevole per quanto di competenza.

MODIFICA N. 12 - Normativa - Località varie zone agricole

Al fine di evitare possibili insediamenti di funzioni agricole con elementi di particolare impatto con le zone urbane delimitate dai perimetri del territorio urbanizzato, la proposta desidera reinserire le "zone agricole di rispetto all'abitato" già presenti nella versione originaria del PRG, ma non riportate nella versione informatizzata.

Si ritiene che la modifica proposta rivesta scarsa o nulla rilevanza in termini ambientali, pertanto si rilascia parere favorevole per quanto di competenza.

MODIFICA N. 13 – Cartografica e normativa - Località Pollacci - Zona D.2

In località Pollacci è stato approvato e convenzionato un Piano Attuativo di tipo artigianale del quale, a distanza di 18 anni, risulta urbanizzato e realizzato una sola parte. Non risultando più l'interesse a completare l'intervento la proprietà chiede lo stralcio della parte non attuata confermando il solo stralcio funzionale realizzato.

La modifica riveste carattere ambientale ampiamente positivo in quanto si conserva la porzione di suolo in precedenza destinata ad edificio artigianale-industriale; pertanto si rilascia parere favorevole per quanto di competenza.

MODIFICA N. 14 - Cartografica - Località Capoluogo - Zona C.2

Nel centro Capoluogo il PRG prevede una Zona residenziale C.2 di mq. 7760 e mq. 6000 di VERDE PUBBLICO da attuare tramite Piano Particolareggiato. La proprietà ne chiede lo stralcio non avendo interesse all'intervento.

Come per il punto precedente di modifica, la variazione proposta riveste un carattere di

conservazione del suolo e quindi un bilancio ambientale ampiamente positivo, pertanto si rilascia parere favorevole per quanto di competenza.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Tecnico
Dott.ssa Meri Scaringi

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Paola Rossi

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.